

Causa C-170/98

Commissione delle Comunità europee

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 4055/86 —
Libera prestazione dei servizi — Trasporti marittimi»

Conclusioni dell'avvocato generale A. La Pergola, presentate il 20 aprile 1999	I-5495
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 settembre 1999	I-5501

Massime della sentenza

Trasporti — Trasporti marittimi — Accordo di ripartizione dei carichi tra uno Stato membro e un paese terzo — Obbligo di adeguare un accordo esistente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 4055/86 — Termine per l'adeguamento — Inosservanza — Giustificazione — Esistenza di una situazione politica difficile nel paese terzo — Inammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/86, art. 4, n. 1]

L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, distingue, per quanto attiene all'individuazione della data a decorrere dalla quale occorre procedere all'adeguamento di un accordo di ripartizione dei carichi stipulato tra uno Stato membro e un paese terzo, fra i traffici disciplinati dal codice di comportamento delle conferenze marittime delle Nazioni Unite, da un lato, e quelli non disciplinati da tale codice, dall'altro. Solamente con riguardo a questi ultimi traffici il regolamento concede agli Stati membri un termine sino al 1° gennaio 1993 per procedere al relativo adeguamento. Per quanto riguarda i traffici disciplinati dal codice di

comportamento, nessun termine è previsto ai fini dell'adeguamento di un accordo, dovendo tale adeguamento intervenire immediatamente dopo la ratifica, da parte dello Stato membro considerato, del codice medesimo.

Al riguardo, l'esistenza di una situazione politica difficile nel paese terzo contraente non può giustificare un ritardo nell'adeguamento di un accordo. Infatti, uno Stato membro, qualora incontri difficoltà che rendano impossibile la modificazione di un accordo, è obbligato a denunciare l'accordo stesso.